



SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA

BANDO PER 14 BORSE DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA
Prof. Luigi PALUMBO

VISTO

l'art. 13 della Legge 2.12.1991, n. 390, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, all'assunzione di responsabilità amministrative;

VISTO

il Regolamento per i contratti di collaborazione studenti approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14.10.2008, emanato con D.R. n. 001076 del 31.10.2008 e ratificato dal Senato Accademico il 18.11.2008;

VISTA

la nota del 26.9.2012 della Giunta di Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale della Sapienza Università di Roma

DECRETA

Art. 1

E' indetto per l'anno accademico 2012/2013 un concorso per l'attribuzione di numero

14 BORSE DI COLLABORAZIONI DI STUDENTI

da destinarsi all'attività di

BIBLIOTECA E SALA LETTURA



delle Sezioni di Fisica, Matematica e Chimica del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria.

Art. 2

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 3 ore al giorno, e da completarsi entro l'anno accademico a cui si riferisce l'affidamento della collaborazione.

I servizi richiesti ai borsisti sono i seguenti:

per la collaborazione alle attività di distribuzione, prestito, custodia, controllo e riordino del materiale librario; per l'assistenza agli studenti nella ricerca bibliografica anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici; per l'assistenza agli studenti per la consultazione dei cataloghi elettronici; per la preparazione di materiale didattico da distribuire gratuitamente agli studenti; per il funzionamento dei laboratori didattici, audiovisivi e sperimentali, per la preparazione di materiale per gli studenti, aggiornamento CD-Rom per materiale didattico distribuito gratuitamente agli studenti, assistenza agli studenti nella prenotazione degli esami e per ogni altro servizio di informazione per gli studenti.

I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento della struttura. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico od amministrativo, dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

Art. 3

Il compenso per tale attività di collaborazione è fissato in **euro 1.095,00** esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 4

I requisiti di ammissione sono i seguenti:

Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D. M. 270/04).

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione, si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.



In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99).

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare immatricolazione all'anno accademico di riferimento;
- b) merito, inteso come la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata



legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D. M. 509/99 e 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.



In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

A tutti è richiesto il superamento di **almeno un esame** da individuarsi all'interno dei seguenti SSD:

- settore scientifico-disciplinare MAT/03
- settore scientifico-disciplinare MAT/05
- settore scientifico-disciplinare MAT/06
- settore scientifico-disciplinare MAT/07
- settore scientifico-disciplinare MAT/08
- Chimica o Chimica I CHIM/07
- Chimica con Elementi di Chimica Organica CHIM/07
- Chimica II CHIM/07
- Fisica I o esame equivalente SSD FIS/01
- Fisica II o esame equivalente SSD FIS/01

Art. 5

Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- b) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente per il pagamento della prima rata d'iscrizione agli anni successivi al primo senza il pagamento di sovrattassa o che abbiano pagato la II rata dell'anno accademico precedente in ritardo con il pagamento di sovrattassa;
- c) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente;



- d) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per il corrente 'anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
- e) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- f) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di collaborazione per lo stesso anno accademico;
- g) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.

Art. 6

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria dovrà essere redatta, obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al seguente sito web (<http://borsecoll.uniroma1.it>).

Il candidato dovrà obbligatoriamente presentarsi, a pena esclusione dal concorso, presso l'Ufficio Amministrativo Pal. B - primo piano dalle ore 09.00 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì (sig.ra Oriana Cappelli oriana.cappelli@uniroma1.it), sito presso la Sezione di Matematica del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria, Via Antonio Scarpa 14/16, per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda stessa entro le **ore 13.30 del 26 Novembre 2012**.

Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti *fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla collaborazione*.

La domanda del candidato *dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D. Lgs. 445 del 28.12.2000*:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'eventuale indirizzo e-mail;
- la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale;
- eventuale iscrizione in regime di tempo parziale;
- i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda;
- gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e la relativa valutazione riportata;
- di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali more per l'a.a. 2012/2013 e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'A.A. 2012/2013;
- l'indicatore della situazione economica equivalente per l'anno accademico 2012/2013;



- l'eventuale fruizione di borsa di collaborazione nell'anno accademico precedente con l'indicazione della struttura presso la quale è stata svolta l'attività;
- il non aver presentato più di due domande per l'anno accademico in corso;
- il non essere risultato vincitore di collaborazione per l'anno accademico in corso e aver già iniziato la relativa attività.

Art. 7

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art. 1 del presente bando avverrà sulla base di graduatorie formulate da una Commissione composta da 5 membri, nominata dall'organo collegiale del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria. Della Commissione dovranno far parte due studenti indicati dai rappresentanti degli stessi nel/i Consiglio/i di Corso di Studio o di Facoltà verso il/i quale/i si indirizzano i servizi da assolvere con la collaborazione da parte degli studenti. La funzione di segretario della Commissione dovrà essere affidata a personale di ruolo dell'Università che provvederà alla redazione del verbale.

Art. 8

Detta Commissione individuerà i beneficiari delle *borse di collaborazione* prendendo in esame, esclusivamente, le domande degli studenti che abbiano documentato le capacità di cui all'art. 4 del presente bando, il merito ed, a parità di merito, l'*I.S.E.E.* (*l'indicatore della situazione economica equivalente*).

Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria (sia quelli della laurea di primo livello che quelli della eventuale laurea specialistica) che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.

La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{\text{medio}} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$



Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'*i*-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'*i*-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- Il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini;
- Il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), per il merito verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nella graduatoria di merito solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso. In tal caso nel formulare le graduatorie sarà, comunque, data priorità agli studenti che abbiano concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti annui da acquisire.

Art. 9

Le graduatorie saranno rese pubbliche il **30 Novembre 2012** mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria e dell'Università di Roma "La Sapienza".

Dette graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse.

Art. 10

Dal **giorno 11 al giorno 18 Dicembre 2012** verranno stipulati con i vincitori del concorso i singoli contratti per l'affidamento delle attività di collaborazione di cui al presente bando.



Art. 11

Il compenso, quale determinato all'art. 3 del presente bando, verrà corrisposto al borsista in *due* rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile della struttura, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della soprarichiamata legge 390/91.

Art. 12

La struttura dovrà inviare copia di tutta la documentazione relativa al bando di concorso alla Ripartizione IV Studenti della Sapienza Università di Roma entro venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Roma li, 26 Ottobre 2012

IL DIRETTORE
(Prof. Luigi PALUMBO)